

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4791 del 21/09/2022
Oggetto	Pratica nr. 29437 del 2022 - Attivita' nr. 3 : AUTORIZZAZIONE - Regolamento (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati ad operazioni di recupero presso la ditta TRS Ecologia S.r.l. di Caorso, PC (IT). Notificatore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl (RSM Repubblica di San Marino). Notifica SM0947.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4994 del 20/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati ad operazioni di recupero presso la ditta TRS Ecologia S.r.l. di Caorso, PC (IT). Notificatore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl (RSM Repubblica di San Marino). Notifica SM0947.

Notifica: SM0947
Notificatore: ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi 7, 47891 Falciano (RSM Repubblica San Marino)
Destinatario/impianto intermedio: TRS Ecologia srl , via I° Maggio 34, 29012 Caorso (PC) (operazione R12)
Destinatario/impianto finale: Laterlite S.p.a., stabilimento di Lentella, Chieti (CH) (operazione R1)

I. Decisione

1) la notifica SM0947 trasmessa con nota del 30/08/2022 - Rep: TTR 2022/0609U (assunta al prot. Arpae n. 142075 in data 31/08/2022) dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino, per la spedizione dei seguenti rifiuti:

- codice EER: 140603*
- codice Y: Y12
- quantità totale: 110 t.
- numero di spedizioni: 5
- operazione di trattamento: R12
- destinatario intermedio TRS Ecologia srl – via I° Maggio 34 – 29012 Caorso – PC (Italia)

è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

2) la presente Decisione è valida dal **03/10/2022** al **02/10/2023**;

3) la Decisione è valida in combinazione con le eventuali Decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;

4) le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competenti interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

5) la notifica e i documenti allegati ad essa sono da considerare parte integrante nella presente Decisione;

6) la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. CE n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità;

7) l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae SAC di Piacenza, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

1) per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potranno essere utilizzate esclusivamente le società autotrasportatrici indicate nella documentazione allegata alla notifica SM0947 (ALLEGATO 7) trasmessa con nota del 30/08/2022 - Rep: TTR 2022/0609U (assunta al prot. Arpae n. 142075 in data 31/08/2022) dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Si ricorda che le società autotrasportatrici operanti in territorio italiano devono essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2) il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del

documento di movimento;

- 3) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
- 4) il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
- 5) i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato nella notifica (TRS Ecologia S.r.l.), senza altri passaggi da centri di stoccaggio/trattamento intermedi;
- 6) preso atto che, in base a quanto riportato nel dossier di notifica in esame (ALLEGATO 8) trasmesso con nota del 30/08/2022 - Rep: TTR 2022/0609U (assunta al prot. Arpae n. 142075 in data 31/08/2022) dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino, l'itinerario è costituito dal percorso via strada dal detentore dei rifiuti all'impianto della ditta TRS Ecologia S.r.l. e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Le variazioni al percorso da utilizzare come alternativa in caso di circostanze impreviste, dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 7) durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

- 1) la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
- 2) ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario riportato nella documentazione allegata alla notifica, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
- 4) i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 5) ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 6) ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e deve certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti;

- 7) ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
- il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
- 8) la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
- 9) la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
- 10) la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 11) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto intermedio (TRS Ecologia S.r.l.) deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto recupero intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). Al riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18 e 19 dall'impianto intermedio (TRS Ecologia S.r.l.), presso cui verrà svolta l'operazione R12 sui rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale, identificati con codice EER 140603*, che saranno sottoposti ad operazioni di trattamento secondo le specifiche tecniche autorizzate;
- 12) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio (TRS Ecologia S.r.l.) deve farsi rilasciare dall'impianto di recupero finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di recupero finale dei rifiuti. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati rilasciati dall'impianto finale Laterlite S.p.a. di Lentella (CH) a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'operazione di recupero finale R1, i suddetti rifiuti contraddistinti dal codice EER 140603*;
- 13) alla ditta TRS Ecologia S.r.l. si dispone che l'intero quantitativo di rifiuti oggetto della presente notifica, (110 t. - CER 140603*) provenienti dalla società Ecologia Sammarinese S.r.l., dovrà essere conferito (successivamente all'operazione di trattamento R12) all'impianto di recupero finale (R1) della ditta Laterlite S.p.a. di Lentella (CH) e che, di tale conferimento e delle relative quantità, dovrà esserne data prova a questo Servizio Arpae SAC mediante idonea documentazione inerente la tracciabilità dei rifiuti (registri, registri di linea, formulari, ecc...);

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di

movimento;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

La società TRS Ecologia srl è in possesso di valida autorizzazione per il trattamento dei rifiuti in oggetto;

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 258,23 effettuato dalla società ECOLOGIA SAMMARINESE Srl;

Sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

La responsabile del procedimento Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di Arpae;

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di Arpae;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.